

CONTROLLI IN DOGANA TUTTE LE NOVITÀ DELLA RIFORMA

Le disposizioni nazionali Dnc che completano il Codice Ue e disegnano il futuro: dall'Iva come diritto di confine alle sanzioni, dallo Sportello unico alla telematizzazione

Il quadro

L'allineamento alle regole Ue apre la strada alla modernizzazione

Tra le novità più importanti si segnalano l'inclusione dell'Iva tra i diritti di confine e il contraddittorio preventivo sui controlli

Pagina a cura di
Benedetto Santacroce

Colpo di spugna del legislatore italiano negli scambi di beni con Paesi terzi: le norme nazionali sono state riallineate a quelle unionali, cancellando dopo oltre 50 anni il Testo unico delle leggi doganali (Tuld). Un testo che era ormai obsoleto e per lo più svuotato di significato.

Inoltre, sono state introdotte con le disposizioni complementari al codice doganale dell'Unione (Dnc) nuove regole procedurali per controlli e accertamenti. Ed è stato riscritto il connesso sistema sanzionatorio, di tipo sia penale sia amministrativo.

In estrema sintesi questi sono gli effetti determinati a partire dal 4 ottobre 2024, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 141/2024 e, in particolare, dell'allegato a tale decreto.

Il riordino e il futuro

La riforma ha molti meriti: riporta ordine in una ingiustificata sovrapposizione ancora esistente tra norme nazionali, nate in un contesto giuridico del tutto differente, e norme unionali di carattere prevalente che dal 1992 in poi (con ben due modifiche importanti) hanno riscritto le regole comuni del diritto doganale.

Proprio queste riforme unionali avevano già, in modo implicito, reso inefficaci molte delle disposizioni nazionali e lo stesso legislatore domestico nel tempo con interventi mirati aveva, solo in parte, riformato le regole del Tuld.

Ovviamente, come risulterà chiaro da tutti gli interventi contenuti in questo Focus Norme e Tributi, le modifiche normative sono solo il primo passo verso una vera e propria modernizzazione del sistema. Che passa necessariamente, non solo, dalla completa attuazione della rivoluzione digitale

in atto, ma anche dalla corretta interpretazione dei principi imposti dal legislatore e già oggetto di un'articolata prassi nazionale che, per alcune situazioni, risente ancora delle vecchie regole.

Questa attività interpretativa è già cominciata, subito dopo la pubblicazione del Dlgs 141/2024, con la pubblicazione della circolare 20/D/2024, con cui l'agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm) ha voluto dare le prime indicazioni agli uffici e agli operatori economici, e della circolare 22/D/2024.

A queste circolari ulteriori prassi sono in costruzione con



lo scopo di evitare che l'introduzione delle nuove norme determini una situazione di impasse e di rallentamento dei flussi commerciali.

L'analisi delle novità

Entrando più in dettaglio delle principali novità delle Dnc, pare necessario ribadire che il Dlgs 141/2024 interviene in quattro principali aree:

1 Relazione tra dogane e operatori economici. In quest'area, di particolare interesse è la definizione più chiara delle componenti del rapporto doganale e dei relativi diritti di confine, con l'inclusione tra essi dell'Iva. La novità - o, meglio, il chiarimento che costituisce una specifica scelta nazionale - ha come conseguenze: un ampliamento dei debitori dell'imposta, uno specifico meccanismo di liquidazione, accertamento e riscossione dell'impo-

sta in dogana e l'applicazione alla stessa delle sanzioni doganali. Sempre sui rapporti tra dogane e operatori economici, c'è un particolare impulso all'attuazione dello sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco), che ha lo scopo di centralizzare in dogana tutte le attività di controllo che avvengono da parte di autorità differenti in sede di sdoganamento delle merci.

Sempre in questa area, molto importante è la revisione, in una logica unionale dell'istituto della rappresentanza doganale. Cancellando la riserva prevista prima sulla rappresentanza diretta a favore degli spedizionieri doganali.

2 Istituti sostanziali e regimi. Qui gli interventi sono molto più limitati, perché risentono in modo particolare delle regole sostanziali e procedurali adottate a livello

unionale. Interessanti sono le previsioni in materia di temporanea custodia, depositi doganali, punti e zone franche, temporanea esportazione.

3 Accertamento e revisione delle dichiarazioni doganali. In questa area risultano particolarmente importanti le regole imposte per la gestione dei controlli in linea e a posteriori. Con la previsione, in caso di contestazioni, di un contraddittorio preventivo obbligatorio.

4 Sanzioni amministrative e penali. Qui la maggiore riforma per impatto sugli operatori è sicuramente costituita dall'approvazione di un nuovo sistema sanzionatorio che mette al centro le sanzioni di natura penale per tutte le violazioni che in termini di diritti di confine superano la soglia di 10.000 euro. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Dlgs di riforma

La riforma delle dogane è contenuta nel Dlgs n. 141 del 26 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3

ottobre ed entrato in vigore il 4 ottobre. È noto anche come Dnc, cioè Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Ue (Cdu).

Ora più importante la qualifica di Aeo

Impatti per le imprese
Procedure da rivedere
con le sanzioni penali

La riforma doganale nazionale si inserisce in un articolato meccanismo unionale che ha l'obiettivo di modernizzare la gestione delle operazioni da e verso Paesi terzi. Con un ampio utilizzo delle nuove tecnologie e con la costruzione di un'autorità centrale che metta in comune dati ed esperienze per evitare difformità nazionali di trattamento.

In questa logica, la riforma nazionale va letta all'interno dell'articolato meccanismo della riforma e impone alle imprese scelte immediate per gestire al meglio nell'attuale e nel futuro le transazioni con l'estero.

Sicuramente un tassello importante della riforma è costituito dalle nuove previsioni in materia di controlli, accertamento e sanzioni. Proprio con riferimento al sistema sanzionatorio che ipotizza sanzioni ridotte, ma prevalentemente di natura penale, impone alle imprese uno sforzo per adeguare le proprie procedure interne e per creare dei presidi più solidi nell'analisi delle singole transazioni con l'estero, sia per definire meglio gli elementi dichiarativi (classificazione, origine e valore) sia per monitorare con attenzione i processi di approvvigionamento dei beni, di lavorazione e di vendita.

Alla riforma sul piano nazionale si giustappungono poi:

- da una parte, le previsioni di imminente attuazione unionale (quali il completamento della digitalizzazione delle dichiarazioni di esportazione - a livello nazionale dal 2 dicembre 2024 e a livello unionale dall'11 febbraio 2025 - o l'attuazione dell'importante istituto dello sdoganamento centralizzato - a livello unionale dal 2 giugno 2025 - su cui si segnalano la circolare 23/D/2024 e l'avviso Adm 657914/2024);
- dall'altra parte, le policies adottate dalle autorità di Bruxelles negli ultimi anni (quali la deforestazione ovvero il sistema di ecosostenibilità del Cbam).

In questo quadro, le imprese devono procedere sensibilizzando le proprie strutture alle problematiche doganali (molto spesso confinate in termini di adempimento) attraverso la realizzazione di apposite due diligence che conducano anche nella specifica materia alla creazione di modelli organizzativi e protocolli di tutela, richiesti peraltro anche ai fini del Dlgs 231/2001.

Forse la scelta più importante da fare è quella di orientare l'impresa e dirigere gli sforzi per essere riconosciuti operatori economici autorizzati - Aeo (o *trust and check*). Questo status già ora e sempre di più in futuro con l'adozione del nuovo Cdu diverrà fondamentale per ottenere le maggiori semplificazioni e per essere anche all'estero (Ue e Extra-Ue) riconosciuto quale operatore doganalmente affidabile. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA